

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 30/11/2022****N° 174****OGGETTO:**

Bilancio Consolidato al 31.12.2021 della Provincia di Imperia - Individuazione degli enti e società da includere nel "Gruppo Amministrazione Pubblica Provincia di Imperia" e nel perimetro di consolidamento.

L'anno DUEMILAVENTIDUE, addì TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 12:00 in Imperia nella sede della Provincia, il Presidente On. Dott. Claudio SCAJOLA con l'assistenza del Segretario Generale della Provincia Dott.ssa Rosa PUGLIA

ADOTTA

Il Decreto di seguito riportato:

## IL PRESIDENTE

**Vista la proposta deliberativa trasmessa dal Responsabile del Settore Servizi Generali – Sistemi Informativi avente ad oggetto: “Bilancio Consolidato al 31.12.2021 della Provincia di Imperia - Individuazione degli enti e società da includere nel "Gruppo Amministrazione Pubblica Provincia di Imperia" e nel perimetro di consolidamento.” che integralmente è sotto riportata;**

**Dato atto** che la firma impressa dal Dirigente Dott.ssa Francesca Mangiapan in data 17/11/2022 alla suddetta proposta dà per acquisito come favorevole il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta medesima ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

**“Premesso** che, secondo quanto previsto dall’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011:

- questa Provincia, quale soggetto capogruppo del “Gruppo Amministrazione Pubblica Provincia di Imperia”, è tenuta a redigere, con riferimento al corrente esercizio, il bilancio consolidato al 31.12.2020 con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 dello stesso D.Lgs. 118/2011;
- gli enti locali adottano lo schema di bilancio consolidato di cui all’allegato 11 del decreto, costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato;
- al bilancio consolidato sono allegati la relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa, e la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
- ai fini dell’inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività svolte sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo;
- ai sensi dell’articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo;
- ai sensi dell’art. 110 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, il termine per l’approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2019 è stato differito al 30 novembre;

**Rilevato** che:

- ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, come modificato dal DM 11 agosto 2017, costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:
  1. **gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo** come

definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo; rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2. **gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo**, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
3. **le società**, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V (società per azioni), VI (società in accomandita per azioni) e VII (società a responsabilità limitata), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

**Riscontrato che:**

- **gli enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, sono costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
  - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
  - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo

superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

- **gli enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, sono costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

**Considerato che:**

- **sono società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, le società nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
  - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
- **le società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo sono costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata»;

**Atteso che:**

- il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: «Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
  1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2. *gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;*
- *i due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale (leggasi Presidente di provincia ex L. 56/2014);*
  - *l'elenco degli enti facenti parte del gruppo di consolidamento è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);*
  - *entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato;*

**Considerato che** *l'Amministrazione pubblica capogruppo impartisce le direttive necessarie per la redazione del bilancio consolidato;*

**Preso atto che** *lo stesso principio contabile 4/4, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza. Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:*

- *Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.*

*Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali e per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:*

- *totale dell'attivo,*
- *patrimonio netto,*
- *totale dei ricavi caratteristici.*

*In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.*

*A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.*

*La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "(A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".*

*In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.*

- *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per*

detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

**Riscontrato**, inoltre, che il Principio Contabile di riferimento, prevede al punto 4.4.:

- il consolidamento integrale degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
- il consolidamento proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati; se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti;

**Preso atto** delle modifiche introdotte dal DM 11 agosto 2017 che interessano l'esercizio 2017, con particolare riferimento a:

- slittamento di un anno, ovvero all'esercizio 2019 con riferimento all'esercizio 2018, dell'estensione della definizione di società partecipata al fine dell'inclusione del Gruppo Amministrazione Pubblica. A decorrere dal 2019 per società partecipata si intende pertanto la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. In ogni caso si considerano partecipate le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione;
- impossibilità di applicare il criterio dell'irrilevanza, ai fini dell'esclusione dal perimetro di consolidamento, agli enti e alle società totalmente partecipati dalla capogruppo, alle società in house e agli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

**Tenuto conto** che nel caso della Provincia di Imperia, i parametri relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale 2021 per la determinazione della soglia di irrilevanza sono i seguenti (deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 in data 25.05.2022):

<i>Parametri economico/patrimoniali</i>	<i>Dati anno 2021</i>	<i>Soglia di irrilevanza (3%)</i>
Totale attivo	€170.903.295,01	€ 5.127.098,85
Patrimonio netto	€ 105.446.982,56	€ 3.163.409,47
Componenti positivi della gestione	€ 42.776.229,87	€ 1.283.286,89

(voce A conto economico)

**Atteso** che al 31/12/2021 la Provincia di Imperia partecipava direttamente nelle seguenti società:

- Riviera Trasporti S.p.A. con una quota dell'84,44% del capitale sociale;
- Società per la promozione dell'Università – S.P.U. S.p.A. con una quota del 50% del capitale sociale;
- Società per la promozione dello Sviluppo Economico dell'Imperiese in liquidazione – S.P.E.I. S.r.l. con una quota del 45% del capitale sociale;

e, indirettamente, tramite la controllata RT, in Riviera Trasporti Piemonte S.r.l. detenendo l'84,44% del capitale sociale;

**Dato atto** che la Provincia di Imperia:

- non possiede organismi strumentali di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- partecipa quale membro fondatore alla Fondazione Villa Regina Margherita in liquidazione;
- la società controllata Riviera Trasporti S.p.A non rientra nel gruppo Amministrazione Pubblica in quanto Società in procedura concorsuale, punto 2.1 lett. e) Allegato 4/4 D.Lgs 118/2001 "non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale mentre sono compresi gli enti in liquidazione";
- la società partecipata Riviera Trasporti S.r.l non rientra nel gruppo Amministrazione Pubblica in quanto Società partecipata indirettamente tramite la Società Riviera Trasporti S.p.A.;

**Visto**, alla luce di quanto sopra esposto, l'elenco degli enti e delle società che compongono il "Gruppo Amministrazione Pubblica Provincia di Imperia", di seguito riportato:

<b>GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROVINCIA DI IMPERIA</b>			
<b>ORGANISMO</b>	<b>QUOTA POSSEDUTA</b>	<b>TIPOLOGIA ORGANISMO</b>	<b>TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE</b>
Società per la promozione dell'Università – S.P.U.S p.A.	50,00%	Società controllata	Partecipazione diretta
Società per la promozione dello Sviluppo Economico dell'Imperiese in liquidazione – S.P.U.I. S.r.l	45,00%	Società controllata	Partecipazione diretta
Fondazione Terruzzi – Villa Regina Margherita	70%	Ente strumentale controllato	

**Rilevato**, al fine della definizione del perimetro di consolidamento, che:

- Riviera Trasporti Piemonte S.r.l. consolida il bilancio con la capogruppo RT con il

metodo integrale;

- la fondazione Villa della Regina Margherita non ha fornito i dati richiesti. Del resto la Fondazione è in liquidazione ed in occasione della precedente ricognizione le stessa era stata già esclusa dal perimetro di consolidamento in base al criterio di "irrelevanza" della partecipazione;

**Visto**, pertanto, il prospetto di verifica delle condizioni di irrilevanza degli organismi ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica, funzionale ad individuare quali possono essere esclusi dal perimetro

ORGANISMO	% PARTECIPAZIONE	TIPOLOGIA ORGANISMO	TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE	TOTALE ATTIVO	PATRIMONIO NETTO	RICAVI CARATTERISTICI	ESCLUSIONE DAL CONSOLIDAMENTO
Società per la promozione dell'Università – S.P.U. p.A.	50%	Società controllata.	Partecipazione diretta	2.317.827	406.376	1.000	<b>SI IRRILEVANZA</b>
Società per la promozione dello Sviluppo Economico dell'Imperiese in liquidazione – S.P.E.I. S.r.l.	45%	Società controllata	Partecipazione diretta	236.249	10.906	0	<b>SI IRRILEVANZA</b>
Fondazione Terruzzi – Villa Regina Margherita		Ente strumentale controllato		N.D.	N.D.	N.D.	<b>DATI NON DISPONIBILI</b>

#### **Visti**

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 in data 14.03.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;
- il Decreto del Presidente . 64 in data 04.05.2022 con il quale è stato approvato il
- Peg per il triennio 2022/2024;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** il parere in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Servizi Generali - Sistema Informativo, riportato in calce alla presente proposta - reso ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 -, ed espresso successivamente al controllo di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL;

**Vista** l'allegata comunicazione firmata digitalmente dal Responsabile del Settore Finanziario – rilasciata previo controllo di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL - resa ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**PROPONE**

1. **di approvare**, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate l'elenco degli enti che, sulla base delle caratteristiche istituzionali, risultano da ricomprendere nel "Gruppo Amministrazione Pubblica Provincia di Imperia", così come in appresso riportato:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROVINCIA DI IMPERIA			
ORGANISMO	QUOTA POSSEDUTA	TIPOLOGIA ORGANISMO	TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE
Società per la promozione dell'Università – S.P.U.S p.A.	50,00%	Società controllata	Partecipazione diretta
Società per la promozione dello Sviluppo Economico dell'Imperiese in liquidazione – S.P.U.I. S.r.l	45,00%	Società controllata	Partecipazione diretta
Fondazione Terruzzi – Villa Regina Margherita	70%	Ente strumentale controllato	

2. **di approvare**, conseguentemente, l'elenco degli enti che, sulla base delle dimensioni contabili al 31.12.2020, risultano da ricomprendere nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo, secondo quanto di seguito indicato:

ORGANISMO	% PARTECIPAZIONE	TIPOLOGIA ORGANISMO	TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE	TOTALE ATTIVO	PATRIMONIO NETTO	RICAVI CARATTERSTICI	ESCLUSIONE DAL CONSOLIDAMENTO
Società per la promozione dell'Università – S.P.U. p.A.	50%	Società controllata.	Partecipazione diretta	2.317.827	406.376	1.000	<b>SI IRRILEVANZA</b>
Società per la promozione dello Sviluppo Economico dell'Imperiese in liquidazione – S.P.E.I. S.r.l.	45%	Società controllata	Partecipazione diretta	236.249	10.906	0	<b>SI IRRILEVANZA</b>
Fondazione Terruzzi – Villa Regina Margherita		Ente strumentale controllato		N.D.	N.D	N.D.	<b>DATI NON DISPONIBILI</b>

3. **di riservarsi** di aggiornare l'elenco di cui al punto precedente, laddove le condizioni per mantenere/escludere gli Enti/Società nel perimetro di consolidamento non risultassero verificate al 31.12.2022;
4. **di demandare** al Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi e Finanziari l'esecuzione del presente provvedimento;
5. **di dichiarare** atto immediatamente eseguibile.

*Parere favorevole di regolarità tecnica espresso sul presente atto – previo controllo di regolarità e correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 firmato digitalmente dal Responsabile del Settore Dr.ssa Francesca Mangiapan in data 17/11/2022.”*

## IL PRESIDENTE

**Ritenuto di** dover deliberare sulla riportata proposta condividendone le motivazioni;

**Visto che** la proposta riporta il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente Dott.ssa Francesca Mangiapan in data 17/11/2022, ed il parere del Responsabile del Settore Finanziario che attesta la regolarità contabile, resa ai sensi degli articoli 49, 1° comma e 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

## DECRETA

- di approvare**, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate l’elenco degli enti che, sulla base delle caratteristiche istituzionali, risultano da ricomprendere nel “*Gruppo Amministrazione Pubblica Provincia di Imperia*”, così come in appresso riportato:

<b>GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROVINCIA DI IMPERIA</b>			
<b>ORGANISMO</b>	<b>QUOTA POSSEDUTA</b>	<b>TIPOLOGIA ORGANISMO</b>	<b>TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE</b>
Società per la promozione dell’Università – S.P.U.S p.A.	50,00%	Società controllata	Partecipazione diretta
Società per la promozione dello Sviluppo Economico dell’Imperiese in liquidazione – S.P.U.I. S.r.l	45,00%	Società controllata	Partecipazione diretta
Fondazione Terruzzi – Villa Regina Margherita	70%	Ente strumentale controllato	

2. **di approvare**, conseguentemente, l'elenco degli enti che, sulla base delle dimensioni contabili al 31.12.2020, risultano da ricomprendere nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo, secondo quanto di seguito indicato:

ORGANISMO	% PARTECIPAZIONE	TIPOLOGIA ORGANISMO	TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE	TOTALE ATTIVO	PATRIMONIO NETTO	RICAVI CARATTERSTICI	ESCLUSIONE DAL CONSOLIDAMENTO
Società per la promozione dell'Università – S.P.U. p.A.	50%	Società controllata.	Partecipazione diretta	2.317.827	406.376	1.000	<b>SI IRRILEVANZA</b>
Società per la promozione dello Sviluppo Economico dell'Imperiese in liquidazione – S.P.E.I. S.r.l.	45%	Società controllata	Partecipazione diretta	236.249	10.906	0	<b>SI IRRILEVANZA</b>
Fondazione Terruzzi – Villa Regina Margherita		Ente strumentale controllato		N.D.	N.D.	N.D.	<b>DATI NON DISPONIBILI</b>

3. **di riservarsi** di aggiornare l'elenco di cui al punto precedente, laddove le condizioni per mantenere/escludere gli Enti/Società nel perimetro di consolidamento non risultassero verificate al 31.12.2022;

4. **di demandare** al Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi e Finanziari l'esecuzione del presente provvedimento;

5. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
On. Dott. Claudio SCAJOLA

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott.ssa Rosa PUGLIA

---